I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1209/76 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 1976

che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1408/71 e 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 2, 7 e 51,

visto il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1392/74 [2], in particolare gli articoli 95 e 97,

visto il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2639/74 [4], in particolare l'articolo 121,

vista la proposta della Commissione elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

visto il parere del Parlamento europeo [5],

visto il parere del Comitato economico e sociale [6],

considerando che le modifiche apportate alla legislazione del Regno Unito rendono necessarie modalità particolari d'applicazione delle norme relative alla totalizzazione dei periodi onde permettere che, per la determinazione del diritto alle prestazioni previste da detta legislazione, vengano presi in considerazione i periodi maturati negli altri Stati membri e che, per la determinazione dei diritti nei confronti della legislazione degli altri Stati membri, vengano presi in considerazione i contributi versati nel Regno Unito ;

considerando che è opportuno mantenere in vigore talune disposizioni di convenzioni bilaterali concluse tra Stati membri ;

considerando che occorre tener conto dei mutamenti intervenuti nell'organizzazione amministrativa interna degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 è modificato come segue :

1. Allegato I, punto « D. FRANCIA » :
 Il testo della lettera b) è sostituito dal testo seguente :
 « b) gli assegni postnatali ».

2. Allegato II :
 a) parte A :
 i) Il testo del punto 19 è sostituito dal testo seguente :
 « 19. GERMANIA — LUSSEMBURGO
 Gli articoli 4, 5, 6 e 7 del trattato dell'11 luglio 1959. »

(1) GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2.
(2) GU n. L 152 dell'8. 6. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 283 del 19. 10. 1974, pag. 1.
(5) GU n. C 280 dell'8. 12. 1975, pag. 63.
(6) GU n. C 35 del 16. 2. 1976, pag. 38.

ii) Il testo del punto 30 è sostituito dal testo seguente :

« 30. IRLANDA — REGNO UNITO

L'articolo 8 dell'accordo del 14 settembre 1971 sulla sicurezza sociale. »

b) parte B :

i) punto « 3. BELGIO — FRANCIA » :

La lettera b) è soppressa.

La lettera c) diventa lettera b).

ii) Il testo del punto 23 è sostituito dal testo seguente :

« 23. FRANCIA — ITALIA

Gli articoli 20 e 24 della convenzione generale del 31 marzo 1948. »

3. Allegato IV :

a) tavola « BELGIO », voce « ITALIA », punto 1, colonna « Regime generale » :

Le parole « Non concordanza » sono sostituite da « Concordanza » ;

b) tavola « FRANCIA », voce « ITALIA », punto 1, primo e secondo trattino, colonne « Regime generale, 1° gruppo », « Regime agricolo, invalidità 2/3 », « Regime miniere, invalidità generale 2/3 » :

Le parole « Non concordanza » sono sostituite da «Concordanza » ;

c) tavola « LUSSEMBURGO »:

i) voce « BELGIO », punto 2, primo trattino, colonne « Invalidità operai » e « Invalidità impiegati » :

La parola « Concordanza » è sostituita da « Non concordanza » ;

ii) voce « ITALIA », punto 1, primo trattino, colonna « Invalidità operai » :

Le parole « Non concordanza » sono sostituite da « Concordanza ».

4. Allegato V :

a) punto « C. GERMANIA » :

Il testo del paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente :

« 7. Per l'applicazione del regolamento, l'intervento forfettario nelle spese sostenute in occasione del parto, concesso ai sensi della legislazione tedesca agli assicurati ed ai familiari degli assicurati è considerato come prestazione in natura. »

b) punto « I. REGNO UNITO » :

i) Dopo il paragrafo 14 si aggiungano i seguenti paragrafi :

« 15. Per l'applicazione degli articoli 10, 27, 28, 28 bis, 29, 30 e 31 del regolamento il diritto al sussidio (attendance allowance) concesso a un lavoratore in applicazione della legislazione del Regno Unito è considerato come prestazione d'invalidità.

16. Per l'applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento il beneficiario di una prestazione dovuta in forza della legislazione del Regno Unito mentre dimora nel territorio di un altro Stato membro è considerato come residente nel territorio di questo altro Stato membro. »

ii) Dopo il paragrafo 16 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 17. (1) Per il calcolo del coefficiente salariale (earnings factor) ai fini della determinazione del diritto a prestazioni previste dalla legislazione del Regno Unito ogni settimana durante cui il lavoratore è stato sottoposto alla legislazione di un altro Stato membro e che è iniziata nel corso dell'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è trattata secondo le modalità seguenti :

a) per ogni settimana di assicurazione, di occupazione o di residenza come lavoratore, l'interessato è considerato aver pagato in quanto lavoratore subordinato (employed earner) un contributo sulla base di una retribuzione pari ai due terzi del limite salariale superiore per l'anno predetto ;

b) per ogni settimana completa nella quale egli ha effettuato un periodo assimilato ad un periodo di assicurazione, di occupazione

o di residenza l'interessato è considerato aver pagato un contributo nei limiti necessari per far aumentare il suo coefficiente salariale globale per tale anno fino al limite di retribuzione inferiore moltiplicato per 50.

(2) Per la conversione di un coefficiente salariale in periodi di assicurazione, il coefficiente salariale ottenuto durante l'anno fiscale in questione ai sensi della legislazione del Regno Unito è diviso per il limite di retribuzione inferiore fissato per tale anno. Il quoziente ottenuto è espresso con un numero intero, tralasciando di indicare i numeri decimali. Il numero così ottenuto è considerato rappresentare il numero di settimane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale numero non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l'interessato sarà stato assoggettato a detta legislazione. »

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue :

1. Articolo 4, paragrafo 10 :

 Dopo le parole « dell'articolo 85, paragrafo 2 » sono inserite le parole « dell'articolo 86, paragrafo 2 ».

2. Articolo 10, paragrafo 1, principio :

 Le parole « ai sensi della sola legislazione », sono sostituite da « ai sensi della legislazione ».

3. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal testo seguente :

 « *Articolo 12*

 Disposizioni particolari concernenti l'iscrizione al regime di sicurezza sociale tedesco

 Quando la legislazione tedesca è applicabile — in virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 14, paragrafo 1, lettere a), b) e c), o dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento o in virtù di un accordo concluso in applicazione dell'articolo 17 del regolamento — a un lavoratore che dipende da un'impresa o da un datore di lavoro la cui sede o domicilio non si trovano nel territorio della Germania ed il lavoratore non ha un posto di lavoro fisso nel territorio della Germania, detta legislazione è applicata come se il lavoratore fosse occupato nel luogo della sua residenza nel territorio della Germania.

 Se il lavoratore non ha residenza nel territorio della Germania, la legislazione tedesca si applica come se egli fosse occupato in un luogo per il quale è competente l'„Allgemeine Ortskrankenkasse Bonn" (Cassa generale locale di malattia di Bonn), Bonn ».

4. Allegato 1:

 a) il testo del punto D è sostituito dal testo seguente:

 « D. FRANCIA

 1. "Ministre du travail" (Ministro del lavoro), Paris

 1. "Ministre de l'agriculture" (Ministro dell'agricoltura), Paris

 3. "Secrétaire d'État aux transports" (Segretario di Stato ai trasporti), Paris. »

 b) punto « I. REGNO UNITO »:

 Dopo il paragrafo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

 « 6. "Director of the Medical and Public Health Department" (direttore del ministero della sanità), Gibraltar. »

5. Allegato 2:

a) punto « C. GERMANIA »:

Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. **Assicurazione pensione degli operai, degli impiegati e dei lavoratori delle miniere**

Per l'ammissione all'assicurazione volontaria, nonché per decidere in merito alle domande di prestazioni ed alla concessione di prestazioni ai sensi delle disposizioni del regolamento:

a) per le persone che sono state assicurate o considerate tali esclusivamente ai sensi della legislazione tedesca o ai sensi della legislazione tedesca e di quella di uno o più altri Stati membri, nonché per i loro superstiti, se l'interessato:

— risiede nel territorio di un altro Stato membro

o,

— essendo cittadino di un altro Stato membro, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

i) se l'ultimo contributo è stato versato all'assicurazione pensioni degli operai:

— se l'interessato risiede nei Paesi Bassi o, essendo cittadino olandese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:	Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster
— se l'interessato risiede in Belgio o, essendo cittadino belga, risiede nel territorio di uno Stato non membro:	Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf
— se l'interessato risiede in Italia o, essendo cittadino italiano, risiede nel territorio di uno Stato non membro:	Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg
— se l'interessato risiede in Francia o nel Lussemburgo o, essendo cittadino francese o lussemburghese, risiede nel territorio di uno Stato non membro:	Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania Palatinato), Speyer
— se l'interessato risiede in Danimarca o, essendo cittadino danese, risiede	

nel territorio di uno Stato non membro:	Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck
— se l'interessato risiede in Irlanda o nel Regno Unito o, essendo cittadino irlandese o del Regno Unito, risiede nel territorio di uno Stato non membro:	Landesversicherungsanstalt, Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg
Tuttavia, se l'ultimo contributo è stato versato:	
— alla Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken, o alla Bundesbahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle Ferrovie federali), Frankfurt am Main:	l'istituzione alla quale è stato versato l'ultimo contributo
— alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, o se sono stati versati contributi per almeno 60 mesi alla Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Cassa di assicurazione dei marittimi (assicurazione pensioni degli operai e degli impiegati)], Hamburg:	Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg
ii) se l'ultimo contributo è stato versato all'assicurazione pensioni degli impiegati:	
— se nessun contributo è stato versato alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg:	Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin
— se è stato versato un contributo alla Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Cassa di assicurazione dei marittimi (assicurazione pensioni degli operai e degli impiegati)], Hamburg:	Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg
iii) se l'ultimo contributo è stato versato all'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere o se il periodo di attesa richiesto per ottenere la pensione dei lavoratori delle miniere a causa di attitudine ridotta al mestiere di minatore (Bergmannsrente) è compiuto o è ritenuto compiuto:	Bundesknappschaft (Cassa federale di assicurazione dei minatori), Bochum

b) per le persone che sono state assicurate o considerate tali ai sensi della legislazione tedesca e della legislazione di uno o più altri Stati membri nonché per i loro superstiti, se l'interessato:

— risiede nel territorio della Germania ma non nella Saar,

o se,

— essendo cittadino tedesco, risiede nel territorio di uno Stato non membro:

i) se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato all'assicurazione pensione degli operai:

— se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad un'istituzione di assicurazione pensione olandese:	Landesversicherungsanstalt Westfalen (Ufficio regionale di assicurazione della Vestfalia), Münster
— se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione belga:	Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf
— se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione italiana:	Landesversicherungsanstalt Schwaben (Ufficio regionale di assicurazione della Svevia), Augsburg
— se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione francese o lussemburghese:	Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz (Ufficio regionale di assicurazione della Renania-Palatinato), Speyer
— se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione danese:	Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lübeck
— se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione irlandese o del Regno Unito:	Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg (Ufficio regionale di assicurazione della Città libera e anseatica di Amburgo), Hamburg

se tuttavia l'interessato risiede nel territorio della Germania nella Saar o, essendo cittadino tedesco, risiede nel territorio di uno Stato non membro e se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato ad una istituzione di assicurazione-pensione nella Saar: Landesversicherungsanstalt für das Saarland (Ufficio regionale di assicurazione della Saar), Saarbrücken

se tuttavia l'ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato

— alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg, o se sono stati versati contributi per un impiego nella marina tedesca o di un altro paese, per un periodo minimo di 60 mesi: Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg

— alla Bundesbahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle Ferrovie federali), Frankfurt am Main: Bundesbahnversicherungsanstalt (Ufficio di assicurazione delle Ferrovie federali), Frankfurt am Main

ii) se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato all'assicurazione pensione degli impiegati,

— se non è stato versato nessun contributo alla Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlin

— se è stato versato un contributo alla Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) [Cassa di assicurazione dei marittimi (assicurazione pensione degli operai o degli impiegati)], Hamburg: Seekasse (Cassa di assicurazione dei marittimi), Hamburg

iii) se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione tedesca è stato versato all'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere o se il periodo di attesa richiesto per ottenere la pensione dei lavoratori delle miniere a causa di attitudine ridotta al mestiere di minatore (Bergmannsrente) è compiuto o considerato tale: Bundesknappschaft (Cassa federale di assicurazione dei lavoratori delle miniere), Bochum

c) ove muti il paese di residenza dopo la liquidazione della prestazione nei casi di cui alla lettera a), punto i), ed alla lettera b), punto i), l'istituzione competente cambia in conformità. »

b) punto « D. FRANCIA »:

i) paragrafo 1:

Il testo del comma introduttivo è sostituito dal testo seguente:

« 1. Per l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1, e degli articoli 94 e 95 del regolamento di applicazione: »

ii) paragrafo 4, sezione I, lettera a), punto vi), lettera b), punto iv) e lettera c), punto v):

I termini:

« Disoccupazione:	Direction départementale du travail et de la main-d'œuvre (Direzione dipartimentale del lavoro e della manodopera) »

sono sostituiti dal testo seguente:

« Disoccupazione:

— per l'iscrizione come aspirante all'occupazione:	Agenzia locale dell'occupazione del luogo di residenza dell'interessato
— per il rilascio dei moduli E 301, E 302, E 303:	Agence nationale pour l'emploi (service spécialisé pour la sécurité sociale des travailleurs migrants) (Agenzia nazionale dell'occupazione (servizio specializzato in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti), 9, rue Sextius Michel, 75015 Paris »

c) punto « I. REGNO UNITO »:

Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. **Prestazioni in natura**

Gran Bretagna e Irlanda del Nord:	Autorità che concedono le prestazioni del servizio nazionale di sanità
Gibilterra:	Medical and Public Health Department (Ministero della sanità), Gibraltar »

6. Allegato 3:

a) punto « C. GERMANIA », paragrafo 2, lettera a), colonna di sinistra:

Il testo della prima frase è sostituito dal testo seguente:

« a) prestazioni in natura (esclusi il trattamento terapeutico coperto dall'assicurazione infortuni e le protesi e gli apparecchi) e prestazioni in denaro [escluse le rendite, gli assegni per accompagnamento (Pflegegeld) e gli assegni in caso di morte]: »

b) punto « D. FRANCIA », sezione I, paragrafo 1:

Dopo la lettera a), si inserisce la nuova lettera seguente:

« b) per l'applicazione congiunta dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 35, paragrafo 1, del regola-

mento, per quanto riguarda le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia-maternità-invalidità-morte (assegni) del regime dei lavoratori delle miniere:	Société de secours minière (Società mineraria di soccorso) del luogo di residenza dell'interessato »

Le lettere b), c), d), e) ed f) diventano rispettivamente lettere c), d), e), f) e g);

c) punto « I. REGNO UNITO »:

Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. **Prestazioni in natura**

Gran Bretagna e Irlanda del Nord:	Autorità che concedono le prestazioni del servizio nazionale di sanità
Gibilterra:	Medical and Public Health Department (Ministero della sanità), Gibraltar »

7. Allegato 4:

a) Il testo del punto A è sostituito dal testo seguente:

« A. BELGIO

1. **Malattia-maternità**

a) in generale:	Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles/Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering, Brussel (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità)
b) per i marittimi:	Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge/Hulp- en voorzorgskas voorzeevarenden onder Belgische vlag (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi naviganti sotto bandiera belga), Antwerpen

2. **Invalidità**

a) invalidità generale:	Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles/Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering, Brussel (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità)
b) invalidità speciale dei minatori:	Fonds national de retraite des ouvriers-mineurs, Bruxelles/Nationaal pensioenfonds voor mijnwerkers, Brussel (Fondo nazionale di pensione per minatori)
c) invalidità dei marittimi:	Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge/Hulp- en voorzorgskas voor zeevàrenden onder Belgische vlag (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi naviganti sotto bandiera belga), Antwerpen

3. **Vecchiaia-morte (pensioni)**	
a) per l'applicazione degli articoli da 41 a 43 e da 45 a 50 del regolamento di applicazione:	Office national des pensions pour travailleurs salariés, Bruxelles/Rijksdienst voor werknemerspensioenen, Brussel (Ufficio nazionale delle pensioni per lavoratori subordinati)
b) per l'applicazione dell'articolo 45 (istituzione di pagamento), dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'articolo 110 e dell'articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento di applicazione:	Caisse nationale des pensions de retraite et de survie, Bruxelles/Rijkas voor rust en overlevingspensioenen, Brussel (Cassa nazionale delle pensioni di vecchiaia ed ai superstiti, Bruxelles)
4. **Infortuni sul lavoro e malattie professionali**	Ministère de la prévoyance sociale Bruxelles/ Ministerie van Sociale Voorzorg, Brussel (Ministero della Previdenza sociale, Bruxelles)
5. **Assegni in caso di morte**	
a) in generale:	Institut national d'assurance maladie-invalidité, Bruxelles/Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Brussel (Istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità, Bruxelles)
b) per i marittimi:	Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins naviguant sous pavillon belge/Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden onder Belgische vlag (Cassa di soccorso e di previdenza a favore dei marittimi naviganti sotto bandiera belga), Antwerpen
6. **Disoccupazione**	
a) in generale:	Office national de l'emploi, Bruxelles/Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, Brussel (Ufficio nazionale dell'occupazione)
b) per i marittimi:	Pool des marins de la marine marchande/Pool van de zeelieden ter koopvaardij (Pool dei marittimi della marina mercantile), Antwerpen
7. **Prestazioni familiari**	Ministère de la prévoyance sociale Bruxelles/ Ministerie van Sociale Voorzorg, Brussel (Ministero della Previdenza sociale), Bruxelles »

b) Punto « G. LUSSEMBURGO »:

i) sezione I:

1. Il testo del titolo e del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« I. *PER LA CONCESSIONE DELLE PRESTAZIONI*

1. **Malattia-maternità**	Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai), Luxembourg »

2. Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

« 6. **Assegni in caso di morte**

a) per l'applicazione dell'articolo 66 del regolamento:	Caisse nationale d'assurance-maladie des ouvriers (Cassa nazionale di assicurazione malattia degli operai), Luxembourg
b) negli altri casi:	secondo il ramo dell'assicurazione debitrice della prestazione, le istituzioni di cui ai paragrafi 1, 2 o 3 »

ii) Il testo della sezione II è sostituito dal testo seguente:

« II. *NEGLI ALTRI CASI*	Inspection générale de la sécurité sociale (Ispettorato generale della sicurezza sociale) Luxembourg »

8. Allegato 5:

a) Il punto « 5. BELGIO — ITALIA » è completato dalla lettera c) seguente:

« c) l'accordo del 12 gennaio 1974 concluso in applicazione dell'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione. »

b) Il punto « 6. BELGIO — LUSSEMBURGO » è completato dalla lettera d) seguente:

« d) l'accordo del 1° agosto 1975 relativo alla rinuncia al rimborso prevista all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, delle spese per prestazioni in natura da parte dell'assicurazione malattia-maternità erogate ai familiari di un lavoratore che non risiedono nello stesso paese di quest'ultimo. »

c) Punto « 7. BELGIO — PAESI BASSI »:

i) Il testo della lettera a) è completato dalle espressioni seguenti:

« nonché l'accordo del 24 marzo 1975 che rivede l'accordo precitato. »

ii) Dopo la lettera g), si aggiunge la lettera h) seguente:

« h) l'accordo concluso il 5 luglio 1967 tra le autorità competenti belghe e olandesi, relativo al rimborso delle spese di amministrazione, in esecuzione dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento n. 3 e dell'articolo 77 del regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità economica europea. »

d) Il testo del punto 35 è sostituito dal testo seguente:

« 35. LUSSEMBURGO — REGNO UNITO

a) Lo scambio di lettere del 28 novembre 1975 e del 18 dicembre 1975 relativo all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (rinuncia al rimborso delle prestazioni effettuate in applicazione dell'articolo 69 del regolamento).

b) Lo scambio di lettere del 18 dicembre 1975 e del 20 gennaio 1976 relativo all'articolo 36, paragrafo 3, e all'articolo 63, paragrafo 3, del regolamento ed all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (rinuncia al rimborso delle prestazioni in natura concesse in virtù dei capitoli 1 o 4 del titolo III del regolamento e delle spese di controllo amministrativo e medico previste dall'articolo 105 del regolamento di applicazione). »

9. Allegato 6, punto « C. GERMANIA »:

Il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

« 1. **Assicurazione pensione degli operai (invalidità, vecchiaia, morte)**

a) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Irlanda, il Lussemburgo ed il Regno Unito:	pagamento diretto
b) rapporti con l'Italia:	pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5), sempreché il beneficiario non richieda il pagamento diretto delle prestazioni
c) rapporti con i Paesi Bassi:	pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5).

2. **Assicurazione pensione degli impiegati e dei lavoratori delle miniere (invalidità, vecchiaia, morte)**

a) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo ed il Regno Unito:	pagamento diretto
b) rapporti con i Paesi Bassi:	pagamento tramite gli organismi di collegamento (applicazione congiunta degli articoli da 53 a 58 del regolamento di applicazione e delle disposizioni di cui all'allegato 5). »

10. Allegato 9, punto « C. GERMANIA », paragrafo 1:

Dopo la lettera g) è aggiunta la lettera seguente:

« h) Landwirtschaftliche Krankenkassen (casse di malattia per agricoltori) »

11. Allegato 10:

a) punto « D. FRANCIA »:

Il testo del paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

« 4. Per l'applicazione dell'articolo 17 in relazione all'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento:

i) regime generale:	Direction régionale de la sécurité sociale (Direzione regionale della sicurezza sociale)
ii) regime agricolo:	Ministre de l'agriculture (Ministro dell'agricoltura), Paris. »

b) punto « E. IRLANDA »:

Al paragrafo 1, i termini « dell'articolo 89, paragrafo 1 » sono sostituiti dai termini « dell'articolo 86, paragrafo 2 ».

c) punto « G. LUSSEMBURGO »:

i) Al paragrafo 2, i termini « Ministère du travail et de la sécurité sociale (Ministero del lavoro e della sicurezza sociale), Luxembourg » sono sostituiti dai seguenti termini: « Inspection générale de la sécurité sociale (Ispettorato generale della sicurezza sociale), Luxembourg ».

ii) Il paragrafo 3 è soppresso e i paragrafi 4, 5 e 6 diventano paragrafi 3, 4 e 5.

d) punto « I. REGNO UNITO »:

Dopo i termini « dell'articolo 85, paragrafo 2 », si inseriscono i termini « dell'articolo 86, paragrafo 2 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia,

— l'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 10, è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1972 nei rapporti tra gli Stati membri della Comunità nella composizione originaria e a decorrere dal 1° aprile 1973 per i nuovi Stati membri;

— l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e paragrafo 4, lettera b), punto i), e l'articolo 2, paragrafo 1 e paragrafo 11, lettere b) e d), sono applicabili a decorrere dal 1° aprile 1973;

— l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), punto i), è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1975;

— l'articolo 1, paragrafo 4, lettera b), punto ii), è applicabile a decorrere dal 6 aprile 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 aprile 1976.

Per il Consiglio
Il Presidente
B. BERG